

COMUNE di TURI

(Provincia di Bari)



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E PRODOTTI AGRO- ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.Co. TURI ("DENOMINAZIONE COMUNALE")

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2015

In vigore dal 03 maggio 2015, ai sensi dell'art.16, co.2, del presente Regolamento.

INDICE

Art. 1 -Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Istituzione della De.Co.

Art. 5 - Registro De.Co.

Art. 6 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 - Marchio De.Co.

Ar. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 10 - Commissione comunale per la De.Co.

Art. 11 - Utilizzo della De.Co. e del relativo Marchio

Art. 12- Controlli

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14- Struttura organizzativa competente

Art. 15- Iniziative comunali

Art. 16- Tutele e garanzie

Art. 17 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

Art. 18- Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 19 -Norme finali

Allegato A: Marchio De. Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE

Allegato B: fac - simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac- simile di domanda da compilare in bollo

Allegato D: Manuale d'uso del Marchio De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della città.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche della città di Turi, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Turi, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 del vigente Statuto comunale, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio turese.
5. Per le finalità di cui sopra il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

ART. 2 - AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "*prodotto tipico locale*", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato, sul territorio del Comune di Turi - nonché, entro i limiti di cui al successivo art. 5, comma 6-bis, nelle zone limitrofe al territorio comunale - secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "*tradizionale*", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

ART. 4 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della città di Turi.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Turi".
4. La De.Co., come pure il relativo Marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Turi. Qualunque uso improprio, da parte di soggetti non autorizzati, sarà perseguito a sensi di Legge.

ART. 5 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un registro pubblico, per i prodotti tipici del territorio del Comune di Turi, che ottengono la De.Co. Il registro si compone di due sezioni.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co. ed una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.Co.; nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.Co.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:
 - a) agroalimentari: (carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni, salse e condimenti, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria, prodotti di origine animale, piatti tradizionali della cucina turese, bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail, miele).
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche richieste per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Turi, anche se non vi hanno la sede legale.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione nel registro De.Co. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, con esclusione delle attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva della città di Turi ed i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale; la concessione della deroga deve risultare dal disciplinare di produzione.
8. Su proposta della Commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
10. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
11. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 6 - ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari e gastronomiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a) dei prodotti De.Co.;
 - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c) di altri prodotti tipici locali;
 - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del Marchio di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

ART. 7 -MARCHIO DE.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito Marchio identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il Marchio è dato:
 - dal simbolo costituito da una ciliegia stilizzata con una fascia centrale;
 - dal logotipo composto dalla scritta De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE;
 - dai due elementi indicati ai punti precedenti che non devono mai essere disgiunti.

Il Marchio dovrà essere sempre utilizzato con le proporzioni, gli allineamenti e le regole riportati nel “Manuale d’uso”, di cui all’allegato “D” del presente Regolamento.

3. Il Marchio, di cui il Comune di Turi è titolare esclusivo, verrà registrato come 'Marchio collettivo di garanzia' presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di Commercio.
4. Il Comune di Turi tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

ART. 8 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Turi, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 7, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La denominazione comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). 7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti, possono provenire da aree diverse dal territorio comunale.

ART. 9 - PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (denominazione comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo Marchio, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Turi, salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 7);
 - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, nonché la quantità espressa in kilogrammi/annui o in unità misurabili dei prodotti di cui è richiesta certificazione De.Co..
 - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.Co. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 10, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
8. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

ART. 10 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto; inoltre ne fanno parte:
 - n.2 esperti del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore produttivo e/o commerciale;
 - n. 1 esperto in materie giuridiche;
 - il responsabile della struttura comunale di cui all'art. 14.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 14.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
10. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione del prodotto al registro De.Co. è presentata dalla stessa impresa produttrice, come da modello di cui all'allegato C, con l'iscrizione del prodotto si dispone anche quella dell'impresa.
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto gestionale.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto, il modello del Marchio anche in formato vettoriale e il relativo manuale d'uso.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

ART. 11 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO MARCHIO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo Marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono e del manuale d'uso del Marchio.
2. L'uso del Marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.Co., nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nelle dimensioni, colori originali e garantendo i margini di rispetto disposti nel Manuale d'uso, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

4. Il Marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio De.Co.
5. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
6. Il Marchio De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
7. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Marchio De.Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
8. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc..
9. Il Comune di Turi, proprietario del Marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
10. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del Marchio De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

ART. 12 - CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti della Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.
4. I controlli possono essere estesi anche alle imprese che commercializzano i prodotti De.Co. tramite la richiesta di documenti che ne attestino l'acquisto.

ART.13 - SANZIONI

1. L'Amministrazione comunale di Turi si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.Co., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) accertamento di frodi alimentari.
3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 10, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.Co.
4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

ART. 14 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali, nello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

ART. 15 - INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela De.Co. (denominazione comunale), forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.Co. del Comune di Turi", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

ART. 16 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DI ALTRI MARCHI E RICONOSCIMENTI UFFICIALI AI PRODOTTI LOCALI

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 15 comma 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e/o agli altri Organi competenti della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.Co. nei confronti degli Enti ed organismi competenti.

ART. 17 - TUTELE E GARANZIE

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART. 19 - NORME FINALI

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e al fine di valutarne l'efficacia, il responsabile della struttura comunale competente rasseggerà alla Giunta Comunale una relazione sullo stato di attuazione.
2. Il regolamento entra in vigore dieci giorni dopo il compimento del periodo di pubblicazione della deliberazione di sua approvazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, da effettuare successivamente all'esecutività della medesima deliberazione di approvazione.

3. Il regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli art. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A: Marchio De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE



ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco del
Comune di TURI

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____
nella qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Firma

Turi, li

Allega i seguenti documenti: 1

1 Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO C

(facsimile di domanda da compilare in bollo)

Al Signor Sindaco del
Comune di TURI

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____

avente la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio/esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande/altro _____

di con sede in _____ Via _____ P. IVA n. _____

premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co., *oppure*
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio turese, è meritevole di ottenere la denominazione comunale;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto

oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo Marchio.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, e il manuale d'uso del Marchio, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

Firma

Turi, li



Manuale d'uso
del marchio **De.Co. TURI**
denominazione comunale
delle sue declinazioni
e dell'immagine coordinata

Comune di Turi (Ba)

Introduzione



Il presente Manuale elenca le modalità di applicazione della versione del marchio De.Co. TURI denominazione comunale, da utilizzare su materiali di comunicazione su materiali pubblicitari, nonché su etichette, confezioni e su packaging di vario genere riferite a prodotti rispondenti a requisiti previsti nell'apposito regolamento comunale.

I soggetti autorizzati all'utilizzo dovranno rispettare le norme contenute nel presente Manuale. Nella sezione "Norme di utilizzo del Marchio" sono elencati tutti i riferimenti e le modalità per procedere alla richiesta dell'uso del Marchio.

Il Marchio



Il marchio/logo De.Co. TURI nella versione qui rappresentata è di proprietà del Comune di Turi ed identifica prodotti dichiarati, tramite apposito procedimento istituzionale, a "denominazione Comunale"

Il marchio è composto da:

- il simbolo costituito da una ciliegia stilizzata con una fascia centrale;
- il logotipo composto dalla scritta De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE;

i due elementi non devono mai essere disgiunti;

Il marchio dovrà essere sempre utilizzato con le proporzioni, gli allineamenti e le regole riportati nel presente manuale.



I colori istituzionali

versione positiva a colori



Il marchio De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE va applicato nella versione a colori su fondi di colore bianco e su fondi colorati o grigi la cui tonalità sia equivalente ad un nero al 40%.

Su fondi grigi la cui percentuale del nero superi il 40%, su fondi neri o comunque scuri, su fondi che riproducono i colori istituzionali verde Pantone 357 o rosso Pantone 1815 o rosso Pantone 704 il marchio riprodotto in negativo.

I colori istituzionali del marchio sono:

- il verde Pantone 357, utilizzato per lo stelo e la foglia della ciliegia stilizzata;
- il rosso Pantone 1815, utilizzato per il corpo della ciliegia stilizzata;
- il rosso Pantone 704, utilizzato per la fascia centrale contenente il testo De.Co. TURI.



PANTONE 357
C 91 M 39 Y 100 K 38



PANTONE 1815
C 28 M 100 Y 100 K 37



PANTONE 704
C 22 M 100 Y 100 K 17

I colori istituzionali



versione positivo al tratto



PANTONE 1815 C



PANTONE black

I colori istituzionali



versione negativo al tratto nero



I caratteri



la FONT istituzionale è Aller
nelle due varianti:

- Aller ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzk
123456789 !&?

- Aller light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzk
123456789 !&?

Dimensioni



dimensioni minime e area di rispetto

Il marchio può essere ingrandito o rimpicciolito, mantenendo però le stesse proporzioni interne.

Il limite minimo di riduzione del marchio è fissato in base 25 mm.



Il marchio possiede una sua area di rispetto, pari ad un modulo delle stesse dimensioni del marchio utilizzato, su tutto il perimetro. Entro tale perimetro è assolutamente vietato posizionare qualsiasi altro elemento.

L'area di rispetto consiste nella superficie libera da altri elementi che il marchio deve avere intorno, in modo da garantire sempre la massima leggibilità e visibilità.



Applicazioni



Il marchio potrà essere utilizzato da aziende locali che intendono promuovere prodotti rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 11 del regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività e prodotti agro-alimentari tradizionali locali.

Il marchio potrà essere utilizzato sul packaging dei prodotti, sulle confezioni dei prodotti, sulle etichette dei singoli prodotti o su prodotti freschi non etichettati.

Inoltre è concesso l'uso del marchio anche quale strumento identificativo di locali operanti nel Comune di Turi che intendano fornire, somministrare o vendere prodotti a marchio De. Co. TURI.

Tale identificazione è possibile attraverso targhe o vetrofanie le cui dimensioni non siano inferiori a 15 cm di base.



FAC SIMILE ADESIVO VETROFANIA



FAC SIMILE TARGA

Norme di utilizzo



Il Marchio De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE rappresenta l'immagine dei prodotti del territorio di TURI rispondenti a determinati requisiti come previsto nell'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 06/03/2015.

L'utilizzo del Marchio da parte dei soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P. - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE).

In caso di concessione all'uso del Marchio ad un soggetto pubblico o privato, il soggetto promotore è tenuto all'utilizzo attraverso la riproduzione del Marchio stesso secondo le modalità indicate nel presente documento.

Il soggetto interessato deve:

- a) scaricare dal sito del Comune: www.comune.turi.ba.it, dall'apposita sezione "Modulistica" della "Home page", il presente manuale, disponibile in formato PDF, e il modulo di richiesta di utilizzo del Marchio di cui all'allegato "C" del Regolamento, da trasmettere, debitamente compilato in ogni sua parte, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it oppure consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o spedito a mezzo del servizio postale.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati: 1) - copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto; 2) – il modello del Marchio anche in formato vettoriale e il relativo manuale d'uso.

Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

- b) rispettare le norme contenute nel "Regolamento e Manuale d'uso" del Marchio De.Co. TURI DENOMINAZIONE COMUNALE.

L'utilizzo del Marchio deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato alla iniziativa specificata nel modulo di richiesta.

La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel Regolamento comunale e nel presente Manuale comportano la revoca del diritto all'utilizzo del Marchio con effetto immediato.

La De.Co., come pure il relativo Marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Turi. Qualunque uso improprio, da parte di soggetti non autorizzati, sarà perseguito a sensi di Legge.

Norme di utilizzo



I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti della Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.

Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.Co. o venduti come tali.

Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

I controlli possono essere estesi anche alle imprese che commercializzano i prodotti De.Co. tramite la richiesta di documenti che ne attestino l'acquisto.

L'Amministrazione comunale di Turi si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.Co., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.

Norme di utilizzo



Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) accertamento di frodi alimentari.

Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 10, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.Co.

La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.